



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORDINANZA N.	170
Data:	29/12/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno
DUEMILAVENTITRE dal Sindaco

Oggetto:

Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto, a partire dalle ore 12,00 del 31-12-2023 e fino alle ore 06,00 del 01-01-2024 dei fuochi d'artificio.

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

PREMESSO che:

- ogni anno è consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno, con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- invariabilmente ogni anno si verificano a livello nazionale, infortuni alle persone anche di grave entità, a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplodenti, in quanto tali capaci di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche, si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale, dovuti all'inquinamento acustico ed all'aumento delle polveri sottili nell'aria;
- tale condotta può rappresentare concretamente, per incompetenza all'uso ed assenza di precauzioni minime all'utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è sempre stata, negli anni passati, causa di disagio per la popolazione;
- che tra le categorie a maggior rischio, in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori e gli anziani, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e che ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico, in un periodo nel quale tradizionalmente tali valori sono già molto alti;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, per una diversa ed amplificata percezione dei rumori ed olfattiva, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità ed in generale per la sicurezza stradale;
- che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego dei citati dispositivi pirotecnici, da parte di minori e comunque da parte di persone che non possiedono i necessari requisiti personali e professionali, di converso occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti, secondo i più stretti dettami di sicurezza, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, a vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, inoltre anche nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali nell'approssimarsi dei festeggiamenti per il Capodanno 2024;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi ed ogni altro prodotto atto a produrre emissione di fumi o gas, ancorché in libera vendita, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, inoltre anche nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali.*
- 2. il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto, a partire dalle ore 12,00 del 31-12-2023 e fino alle ore 06,00 del 01-01-2024.**

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, nonché l'informazione alla stampa locale.

La trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura UTG di Prato.
- Alla Questura di Prato.
- ai Comandi Stazione CC di Carmignano e di Poggio a Caiano.
- Al Comando di Polizia Municipale di Carmignano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO